



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL GIARDINO DEI BAMBINI APS"

Art. 1

(Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata, "Associazione di Promozione Sociale "Il Giardino dei Bambini", o in breve "Il Giardino dei Bambini APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Francavilla Fontana. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 3

(Scopo e attività)

3.1 L'Associazione è un ente del Terzo Settore, non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di:

- contribuire all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- promuovere la crescita civile e culturale, la coesione sociale e il miglioramento della qualità della vita dei propri associati e della cittadinanza;
- sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini, anche in forma associata, per il perseguimento del bene comune, la cittadinanza attiva, la protezione sociale e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare le potenzialità individuali e collettive, anche in termini di crescita personale e opportunità occupazionali;
- favorire l'inclusione e la partecipazione attiva di bambini, giovani, donne, anziani e persone in condizione di svantaggio fisico, sociale, culturale o economico, garantendone la tutela dei diritti, in particolare come utenti e partecipanti alle attività dell'Associazione.

3.2 In conformità alle finalità e ai principi sopra espressi, l'Associazione svolge in via principale verso i terzi, ed anche in favore dei propri associati e dei loro familiari conviventi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, mediante azione volontaria, mutualità, erogazione gratuita di servizi, produzione o scambio di beni e servizi.

3.3 L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4

(Attività dell'Associazione)

4.1 L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5

(Attività di interesse generale)

5.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In particolare, l'Associazione promuove, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale finalizzate al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rientranti tra quelle previste dal comma 1 dell'art. 5 del suddetto Decreto, ed in particolare:

Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni potranno concretizzarsi nelle seguenti attività:

- Attività didattiche, educative e culturali connesse alla natura, agli animali e alla sostenibilità ambientale;
- Educazione ambientale per bambini, ragazzi e adulti, attraverso laboratori, escursioni, workshop e percorsi didattici;
- Percorsi esperienziali di avvicinamento agli animali domestici e selvatici per promuovere il rispetto e la conoscenza degli stessi;
- Attività di pet therapy e interazioni assistite con animali per finalità educative e terapeutiche;
- Laboratori di pittura con colori naturali, tecniche artigianali tradizionali e recupero delle arti manuali attuali e antiche;
- Coltivazione e utilizzo di terreni o serre per progetti educativi, di ortoterapia e di agricoltura sociale;
- Corsi di permacultura, orticoltura biologica e agricoltura naturale;
- Organizzazione di eventi, escursioni, campi estivi e giornate formative all'aperto per la sensibilizzazione ambientale;
- Creazione di orti didattici e spazi verdi condivisi per favorire la partecipazione attiva della comunità;
- Salvaguardia delle tradizioni locali legate alla natura, attraverso incontri e attività divulgative;
- Percorsi educativi, laboratori interattivi e attività sulla sostenibilità e il cambiamento climatico;
- Cura degli animali, laboratori sul benessere animale e promozione di adozioni responsabili;
- Attività agricole biologiche e cucina con prodotti locali;
- Laboratori di riciclo creativo, upcycling e arte con materiali naturali;
- Incontri pubblici e collaborazioni con scuole e università su temi ambientali e di sostenibilità;
- Educazione alimentare e laboratori di cucina sana;
- Somministrazione di alimenti biologici e sostenibili in occasione di eventi;
- Attività inclusive per bambini con disabilità e programmi di volontariato ambientale;
- Realizzazione di percorsi sensoriali nella natura per favorire il benessere psicofisico e l'inclusione sociale;
- Gestione e utilizzo di immobili, anche in comodato, con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione degli spazi naturali;
- Collaborazioni con enti, scuole, aziende e altre realtà associative per progetti condivisi di educazione ambientale;
- Creazione e gestione di un laboratorio di ricerca e sperimentazione in ambito ambientale, artistico e agricolo;
- Progetti di riforestazione, tutela della biodiversità e recupero di aree degradate;
- Corsi per attività sportive e attività sportive dimostrative.

5.2 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è effettuata dall'organo di amministrazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra tali attività diverse:

- Organizzazione di mercatini, mostre ed eventi tematici per la diffusione della cultura ambientale e delle tradizioni;
- Produzione e vendita di manufatti artigianali, prodotti agricoli e materiali didattici realizzati nei laboratori;
- Attività di formazione e aggiornamento per insegnanti, educatori e operatori ambientali;
- Servizi di consulenza per la progettazione di percorsi educativi e ambientali;
- Affitto degli spazi dell'Associazione per attività compatibili con le finalità sociali;
- Promozione del turismo sostenibile attraverso la creazione di percorsi ecoturistici e didattici.

Tali attività saranno svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

5.3 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

5.4 - Raccolta fondi .

Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore.

Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

5.5 - **Volontariato e personale** Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altra forma di retribuzione da parte dell'Associazione, anche da parte dei beneficiari dell'attività.

L'Associazione stipula per i volontari un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti con il personale retribuito sono disciplinati dalla normativa vigente e da apposito regolamento interno



Art. 6
(Associati)

6.1 L'Associazione deve essere composta da un numero illimitato ma non inferiore al minimo richiesto dalla legge. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

6.2 Qualora il numero degli associati scende al di sotto del numero legale, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

6.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

6.4 Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

6.5 Gli Associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;
- consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

6.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dai suoi organi associativi. Devono, inoltre, adempiere agli obblighi previsti, incluso il versamento della quota associativa, se stabilita.

6.7 Ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale; se prevista, secondo l'importo e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota può essere determinata o modificata annualmente con apposita delibera. Essa è intrasmissibile, non può rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7
(Ammissione degli Associati)

7.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

i dati identificativi del soggetto;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

7.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

7.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

7.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

7.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art.8
(Recesso ed esclusione dell'Associato)

8.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

- Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 9

(Organi dell'Associazione)

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;

9.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 10

(Assemblea degli Associati)

10.1 L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano ed ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa veci, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per l'approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente, del bilancio sociale, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire al recapito risultante dal libro degli associati e mediante affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.

10.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, a mezzo lettera semplice, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita/divulgata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'organo di controllo, se nominato. L'avviso, che deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Bono
Pisullo
CON F24
22/3/12

10.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

10.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

10.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

10.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

10.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

10.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

10.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

10.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 11

(Consiglio direttivo)

11.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

- Il Consiglio: compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea e opera in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati; predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli adempimenti;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- svolge ogni altro compito o atto che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

11.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

11.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e massimo di nove, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

11.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente:

11.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

11.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al termine del triennio di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati.

11.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio in assenza di giustificato motivo.

11.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

11.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata, a mezzo di lettera semplice, fax, e - mail o altro mezzo di comunicazione elettronica ordinaria o pec, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, ridotti a uno in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

11.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

11.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

11.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 12

(Presidente del Consiglio direttivo)

12.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

12.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

12.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in assenza, dal consigliere più anziano.

12.4 Il Presidente può svolgere le funzioni di Segretario qualora non sia stato nominato.

Art. 13

(Organo di controllo)

13.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

13.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.



13.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

13.4 L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.
- c) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 14

(Revisione legale dei conti)

14.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

14.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

(Patrimonio)

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

15.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, a collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In merito gli eventuali avanzi di gestione nelle attività statutarie è fatto obbligatorio il loro reinvestimento.

Art. 16

(Risorse economiche)

16.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

17.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il 01/01 e termine il 31/12 di ogni anno.

17.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

17.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 18

(Libri sociali)

18.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente.

Art. 19

(Convenzioni)

19.1 Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 20

(Responsabilità dell'associazione)

20.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 21

(Assicurazione dell'associazione)

21.1 L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

22.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge vigenti.

Art. 23

(Disposizioni finali)

23.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per approvazione i soci:

1)

a

:

2)

3

5

a

6)

7)

i

:

8)